

# COMUNE DI SORISO

## Provincia di Novara

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### N. 21 DEL 26 SETTEMBRE 2012

**OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA VALSESIA.**

L'anno duemiladodici, addì ventisei del mese di settembre, alle ore 18,30, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria, in prima convocazione.

Viene accertata, a seguito di appello fatto dal Segretario Comunale verbalizzante, dott.ssa Emanuela Maria Costa, la presenza in aula del Sindaco e dei Consiglieri:

	PRESENTE	ASSENTE	
Cavagnino Augusto - Sindaco	X		
Mongini Massimo	X		
Monti Felice	X		
Romanati Gino	X		
Massara Valentino	X		
Bertuzzi Marco	X		
Ravizza Michele	X		
Pettinaroli Franca	X		
Farinello Bianca Gianpaola	X		
Chiarinotti Mario	X		

Constatato il numero legale, il Sindaco, dott. Augusto Cavagnino, in qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione di cui all'oggetto.

**OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE  
DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA VALSESIA.**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
f.to ing. Alfredo Rogora

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che il Comune di Soriso è proprietario di un'area adibita a campo di calcio con relative strutture quali spogliatoi in Via Valsesia (Località Gelata);
- che l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno affidare la gestione del campo da calcio e delle strutture del campo sportivo comunale a società sportiva esterna;

Esaminato e ritenuto meritevole di accoglimento la bozza di convenzione per la durata di un anno, qui allegata quale parte integrante ed inscindibile del presente atto che si compone di numero dieci articoli;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 266/2000 s.m.i. dal Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica in ordine alla regolarità tecnica;

Con dieci voti favorevoli, espressi nelle forme di legge,

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare, per le motivazione espresse in premessa, la bozza di convenzione allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale presente atto.
- 2) Di dare atto che compete al Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica la sottoscrizione della Convenzione e il provvedimenti conseguenti.
- 3) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole intervenuta nei modi e forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

## **BOZZA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA VALSESIA E D ANNESSI LOCALI.**

L'anno duemiladodici, il giorno.....del mese di....., presso gli uffici comunali di Soriso siti in Piazza Umberto I n. 16, per la stipula della presente convenzione, da valere ad ogni effetto di legge, sono presenti:

Il Comune di Soriso (NO), rappresentato dal responsabile del servizio dell'Area Tecnica, ing. Alfredo Rogora, che agisce in nome e per conto del Comune di Soriso, C.F. del Comune 82001670031.

Per la Società .....,  
successivamente denominata "Società" il Sig....., nato  
a..... il ..... nella sua qualità di.....che  
rappresenta, C.F.....

Premesso che il Comune di Soriso è proprietario dell'immobile censito al Foglio 3 mappali 426, 427, 428, 429;

Che dette aree sono destinate all'attività sportiva;

Che si rende necessario ed indispensabile concedere la gestione di dette aree ad una società sportiva;

### **ART.1 – Identificazione del bene**

Le parti prendono atto che l'area in oggetto della presente convenzione risulta censita al Foglio 3 nella particella catastale n. 426, 427, 428, 429 ed individuata nella planimetria allegata con il colore verde.

### **ART. 2 – Oggetto della convenzione**

Il Comune di Soriso, in qualità di proprietario dell'area, affida la gestione alla Società, secondo le modalità concordate nel successivo art. 3), dell'area in oggetto comprensiva del campo di calcio.

### **ART. 3 – Modalità di gestione**

Alla Società vanno consegnate le chiavi di apertura sia dei locali che dei cancelli ed una copia verrà conservata dal Comune. Qualora la Società dovesse modificare la serratura avrà l'obbligo di consegnare una copia delle chiavi al Comune.

La Società è responsabile della tenuta in efficienza sia del patrimonio immobiliare che mobiliare.

In caso di sua inadempienza riconosce sin d'ora all'Amministrazione Comunale facoltà unilaterale di revoca della concessione, salvo accettazione delle contro

deduzioni della Società, da presentarsi entro 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca.

In caso di danno arrecato, per le inadempienze sopra citate la società sarà obbligata a versare al Comune un indennizzo del valore corrispondente al danno.

#### **ART. 4 – Utenze**

Per i primi dodici mesi di validità della presente convenzione i costi delle utenze di energia elettrica, acqua e gas, sono a carico del Comune e la società si impegna ad assicurare il controllo teso ad evitare un uso eccessivo ed improprio delle utenze ed il conseguente lievitare dei costi relativi.

Il Comune si addosserà altresì l'onere della tassa rifiuti fermo restando a carico del concessionario l'obbligo di rispettare la raccolta differenziata ed il relativo conferimento a seconda del calendario in vigore.

Trascorsi dodici mesi il Comune e la Società valuteranno una riformulazione del presente articolo.

#### **ART. 5 - Modalità di gestione**

La Società avrà la completa disponibilità delle aree e attrezzature sopraccitate, che potrà anche prevedere la stipula di accordi onerosi con altre società sportive o enti o privati per l'uso di quanto sopra elencato, per gli usi ai quali aree ed impianti sono destinati.

La Società concederà su richiesta del Comune, l'uso di impianti e spazi per le manifestazioni che il Comune volesse organizzare sull'area, il Comune si impegna a concordare e prevedere con congruo anticipo tali manifestazioni.

La Società potrà trattenere tutti gli utili della gestione, salvo l'obbligo di ottemperare a tutti gli adempimenti legali e fiscali e fornire una rendicontazione annua degli stessi al Comune.

#### **ART. 6 – Copertura Assicurativa**

Il Comune stipulerà una idonea polizza assicurativa contro incendio furto, atti vandalici e per responsabilità civile. Tale polizza di ugual durata della validità della presente convenzione.

#### **ART. 7 – Manutenzioni e obblighi del concessionario**

Le opere di manutenzione straordinaria dovranno essere, salvo casi di somma urgenza, opportunamente programmate con l'ufficio tecnico comunale e saranno a carico del Comune.

Le opere di manutenzione ordinaria sia dei beni immobili che mobili e delle attrezzature saranno a carico del concessionario.

La Società si impegna in ogni caso su richiesta del Comune di Soriso ad attivarsi attraverso i propri canali amministrativi e burocratici presso enti pubblici o società private e fondazioni per reperire finanziamenti occorrenti, e a collaborare con il Comune di Soriso nell'esecuzione degli interventi necessari.

La Società potrà tramite propri incaricati richiedere finanziamenti ad altri enti per la realizzazione di nuove opere ed il Comune si impegnerà a coprire parte del finanziamento mancante, fermo restando che la quota messa a disposizione da parte del Comune dovrà essere inserita nel bilancio e quindi comunicata dall'Associazione entro il mese di settembre di ogni esercizio finanziario.

Per la manutenzione ordinaria si intende la buona tenuta di tutti i beni oggetto della convenzione ed in particolare:

- pulizia locali, campo da gioco, viali accessi, manutenzione tappeto erboso, sostituzione materiale di minuteria, riparazioni perdite, verifica e pulizia aree, e tutto quanto necessario per la buona tenuta dei beni immobili e mobili.

Il Comune potrà disporre delle aree oggetto della convenzione ed in questo caso la manutenzione e pulizia dovrà da quest'ultimo essere eseguita.

La custodia del campo da calcio compete alla concessionaria che la esercita in modo da consentire l'utilizzo degli impianti, oltre che per la propria attività e l'uso proprio, anche per le manifestazioni patrocinate dal Comune.

Le attività organizzate o patrocinate dal Comune saranno svolte in armonia con il calendario della Società salvaguardando comunque l'integrità del manto erboso da usi impropri.

La Società può concedere, anche a titolo oneroso, l'uso del campo a terzi, rimanendo, comunque, direttamente responsabile nei confronti del Comune per incidenti e per danni che dovessero arrecarsi agli impianti o a terzi.

Il concessionario potrà apportare modifiche aggiunte od integrazioni al patrimonio comunale previa autorizzazione della Amministrazione comunale.

Il concessionario ha l'obbligo di chiudere tutti i varchi di ingresso onde evitare l'accesso indiscriminato di persone non autorizzate.

Il concessionario ha l'obbligo di trasmettere il proprio calendario all'Amministrazione comunale.

Entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione la Società si impegna a trasmettere l'elenco dei propri beni presenti.

## **ART. 8 – Nuove opere**

Le opere realizzate dalla Società quale ente committente nel periodo di vigenza della convenzione, dal momento del loro collaudo, si intendono di diritto di proprietà del Comune di Soriso.

### **ART. 9 – Durata**

La presente convenzione avrà la durata di un anno dalla stipula rinnovabile tacitamente per altri dodici mesi, salvo disdetta di una delle parti, da inviarsi almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza con lettera raccomandata R.R.

### **ART. 10 – Modifiche della Convenzione**

Eventuali modifiche alla presente convenzione saranno ammesse soltanto previa approvazione da parte del competente Organo comunale.

Letto, confermato e sottoscritto

Soriso li.....

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
(f.to dott. Augusto Cavagnino)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(f.to dott.ssa Emanuela Maria Costa)

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data del ..... ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 267/2000.

Soriso li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(f.to dott.ssa Emanuela Maria Costa)

=====

Per copia conforme all'originale.

Soriso li,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(dott.ssa Emanuela Maria Costa )

=====

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA  
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, decorsi 10  
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Soriso li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(dott.ssa Emanuela Maria Costa)

=====